



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA
NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE IX

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l’esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all’Unione europea, come richiamato dall’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la legge della Regione Lombardia 3 aprile 2014, n. 14, recante “Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) - Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea: attuazione della Direttiva 2005/36/CE, della Direttiva 2006/123/CE, della Direttiva 2011/92/UE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2011/36/UE e della Direttiva 2011/93/UE”;

VISTO che ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della predetta L.R. n. 14 del 2014, di attuazione dell’articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 206/2007, la Regione Lombardia è l’Autorità competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai



beneficiari per le attività di cui al titolo III, capo III, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

IN ATTESA dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, della predetta L.R. n. 14 del 2014, ed in particolare che la Giunta regionale della Lombardia individui la struttura regionale competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento e definisca le modalità procedurali di valutazione dei titoli, qualificazioni e attestazioni pubbliche, anche attraverso l'utilizzo del sistema d'informazione del mercato interno (*Internal Market Information system* - IMI) di cui al Regolamento (UE) n. 1024/2012;

VISTA la domanda del Sig. ANDERSON Brian Edward, cittadino statunitense, diretta ad ottenere il riconoscimento dell'esperienza professionale estera, per l'assunzione in Italia della qualifica di Agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 e ss.mm.ii.;

VISTO il titolo di studio denominato *Juris Doctoris* rilasciato dalla Washington University in data 18 maggio 2001 nella città di Saint Louis (Missouri);

VISTA la Dichiarazione di valore in loco del 29 luglio 2021 rilasciata dal Consolato Generale d'Italia a Chicago in cui risulta che il diploma denominato *Juris Doctoris* è stato rilasciato dalla Washington University in data 18 maggio 2001 nella città di Saint Louis (Missouri); che la Washington University è istituzione riconosciuta con accreditamento presso "The Higher Learning Commission of the North Central Association of Colleges and Schools"; ed infine che il ciclo di studio presso la predetta università/istituzione scolastica al termine del quale è stato conseguito il diploma è della durata di 6 anni;

VISTO il documento denominato "2021 – The Missouri Bar – Membership Card" - Tessera socio n. 50745 a nome di Brian Edward ANDERSON dell'Ordine degli Avvocati del Missouri, in cui risulta che: *"l'Avvocato ha soddisfatto i requisiti della Regola 6.01 della Corte Suprema del Missouri ed è un membro dell'Ordine degli Avvocati del Missouri in regola con il periodo di iscrizione che termina il 31 gennaio 2022, [...]";*

VISTO il documento "Informazioni Ordine degli Avvocati" in cui risulta, a nome dell'interessato, il Good standing member (Membro in regola) numero 50745 con data licenza 19.09.2001 e tasse pagate fino al 31.01.2022;

VISTO il documento in data 01.02.2022 del Dipartimento di Giustizia USA – Divisione dei servizi di informazione di giustizia penale, a dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità;



VISTA l'Attestazione dello studio legale Lewis Rice LLC di Washington, del 13 aprile 2021, in cui si dichiara che l'interessato è stato impiegato come avvocato ed ha svolto la professione legale presso l'ufficio di St. Louis dall'agosto del 2001 al maggio del 2008;

VISTO che il sig. Brian Edward ANDERSON ha documentato di essere stato titolare della carica di Amministratore, dal 3 gennaio 2018 al 16 febbraio 2021, presso società del Delaware nel settore "other electrical equipment and component manufacturing, electrical equipment, appliance, and component manufacturing, manufacturing, communication wire" (*altre apparecchiature elettriche e produzione di componenti, apparecchiature elettriche, elettrodomestici e produzione di componenti, produzione, cavi di comunicazione*);

CONSIDERATO che l'interessato è attualmente residente negli Stati Uniti e che non ha documentato il permesso di soggiorno che resta, in ogni caso, necessario presupposto dell'esercizio effettivo della professione in Italia;

CONSIDERATO altresì che ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 1-bis del citato D.P.R. n. 394/1999, il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia;

FATTI SALVI gli adempimenti di competenza di altre Amministrazioni relativamente al permesso di soggiorno, nel rispetto della vigente normativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 16, co. 3, del d.lgs. n. 206/2007, come modificato dal d.lgs. n. 15/2016, la convocazione della Conferenza di servizi è facoltativa;

SENTITE le Associazioni di categoria;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta in data 08 settembre 2021 dall'interessato tramite bonifico della Banca Cambiano - alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio;

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. ANDERSON Brian Edward, cittadino statunitense, nato ad Alten (Illinois – USA) il 23 maggio 1974, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e



ss.mm.ii., è riconosciuto il titolo di studio e l'esperienza professionale estera di cui in premessa quale titolo valido in Italia per l'attività di Agente e rappresentante di commercio di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 ed al d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ss.mm.ii..

2. Il permesso di soggiorno costituisce il necessario presupposto per l'esercizio effettivo di detta professione, fatti salvi gli adempimenti di competenza di altre Amministrazioni relativamente al suo rilascio, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Loredana GULINO